



**PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ART. 17 DELLO STATUTO DEL CSI-PIEMONTE
(TESTO A FRONTE)**

Articolo 17	
Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione	
Statuto vigente	Proposte di modifica
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p>	<i>invariato</i>
<p>2. La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata.</p> <p>L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti.</p>	<p>2. La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, e posta elettronica certificata o posta elettronica, con invio, in tal caso, di conferma di ricezione da parte dei destinatari.</p> <p>L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti. almeno due giorni prima. In assenza di formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p>
<p>L'ordine del giorno è determinato dal Presidente sulla base delle proposte del Direttore Generale. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.</p>	<i>invariato</i>

Articolo 17	
Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione	
Statuto vigente	Proposte di modifica
<p>Le riunioni possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta.</p>	<p>Le riunioni possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati- e poter eventualmente ricevere materiale integrativo che si renda opportuno trasmettere nel corso della riunione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta; allo stesso dovrà essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, di far constare e proclamare i risultati delle votazioni.</p>
<p>I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico.</p>	<i>invariato</i>
<p>3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per le deliberazioni sul Progetto di Bilancio e sul Piano di Attività annuale del Consorzio ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.</p>	<p>3. Il Consiglio si riunisce almeno due-tre volte all'anno per le deliberazioni sul Progetto di Bilancio d'esercizio, e sul Piano di Attività annuale del Consorzio e sul rendiconto semestrale al 30 giugno ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.</p>
<p>4. Le sedute del Consiglio si intendono validamente costituite quando siano presenti tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<i>invariato</i>
<p>5. L'amministratore rispetto al quale possa configurarsi un conflitto di interessi,</p>	<i>invariato</i>

Articolo 17	
Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione	
Statuto vigente	Proposte di modifica
per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata deliberazione che debba essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, deve darne notizia al Consiglio medesimo ed astenersi dalla relativa votazione.	
6. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente uscente, nel termine di dieci giorni dalla costituzione dello stesso. In caso di cessazione del Consiglio di Amministrazione per decorrenza dei termini di <i>prorogatio</i> , vi provvederà il Direttore Generale.	<i>invariato</i>
7. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio.	<i>invariato</i>
8. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.	<i>invariato</i>
	9. In caso di assenza o impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ART. 17 DELLO STATUTO DEL CSI-PIEMONTE

NOTA DI COMMENTO

Le proposte di modifica all'art. 17 dello Statuto sono principalmente indirizzate a semplificare il funzionamento dell'Organo e riguardano:

- luogo dell'adunanza: nell'attuale formulazione, la riunione del Consiglio di Amministrazione si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta. A fronte della possibilità di svolgere le sedute in audio/video conferenza – già contemplata nella versione dello Statuto vigente - la modifica proposta è finalizzata a prevedere che la seduta si intenda svolta nel luogo in cui si trova il solo Presidente, al quale dovrà in ogni caso essere garantita la possibilità di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento delle riunioni, di far constare e proclamare i risultati delle votazioni;
- presidenza delle riunioni: si propone l'inserimento di un nuovo comma all'art. 17 che disciplini la possibilità che, in caso di assenza o impedimento del Presidente - e, se nominato, del Vice Presidente - le riunioni del Consiglio possano essere presiedute dal Consigliere più anziano di età.
Tale previsione appare necessaria al fine di non bloccare l'operatività dell'Organo nel caso in cui il Presidente del Consiglio sia impossibilitato a presiedere le sedute già convocate.

Con l'occasione, si propone di apportare all'art. 17 le seguenti ulteriori modifiche, anch'esse in un'ottica di semplificazione e maggior chiarezza dell'enunciato:

- modalità di convocazione delle sedute: oltre a lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata, si prevede la possibilità di inviare le convocazioni anche tramite messaggio di posta elettronica; in tal caso viene richiesta la conferma di ricezione da parte dei destinatari.
E' altresì previsto che, in assenza di formalità di convocazione, il Consiglio si intenda validamente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti;
- convocazioni in caso di urgenza: si propone di modificare il comma per precisare che, in caso di urgenza, le convocazioni devono essere inviate con un preavviso di almeno due giorni, superando così l'incertezza interpretativa dell'attuale formulazione (*"L'avviso di convocazione ... deve pervenire....in caso di urgenza, nei due giorni precedenti"*);

- gestione delle riunioni in audio/video conferenza: l'attuale formulazione statutaria prevede già una serie di condizioni da rispettare al fine di garantire il corretto svolgimento delle riunioni in audio/video conferenza, ovvero l'obbligo di poter identificare i partecipanti e consentire loro di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; oltre a ciò, si ritiene tuttavia utile esplicitare quanto già avviene nella prassi, ovvero che viene assicurata ai partecipanti la possibilità di ricevere eventuale materiale integrativo che si renda opportuno trasmettere nel corso della riunione;
- frequenza delle sedute: nell'attuale formulazione, il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al progetto di Bilancio d'esercizio e al Piano annuale delle attività. Si rende tuttavia necessario ricordare tale previsione con quanto disciplinato all'art. 13, comma 1¹ e all'art. 16, comma 1, lett. f)² dello Statuto – così come modificati nell'Assemblea del 6 novembre 2017 – prevedendo che il CdA si riunisca non due ma almeno tre volte l'anno, in quanto tenuto a deliberare anche sul rendiconto semestrale al 30 giugno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

¹Art. 13, c. 1: *L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno, per approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione e per esaminare ed approvare il Piano di attività annuale [...]; deve altresì essere convocata per approvare il rendiconto semestrale al 30 giugno di ciascun anno;*

²Art. 16, c. 1, lett. f): *[...] è compito del Consiglio: [...] approvare il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, con evidenza e relativa motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*